

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1372 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2022

**relativo a misure temporanee per prevenire l'ingresso, lo spostamento, la diffusione, la moltiplicazione e il rilascio nell'Unione di *Meloidogyne graminicola* (Golden & Birchfield)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 128, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) *Meloidogyne graminicola* (Golden & Birchfield) non figura negli elenchi degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette o degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) Nel 2016 l'Italia ha informato la Commissione che per la prima volta nel suo territorio era stata rilevata la presenza di *Meloidogyne graminicola* (Golden & Birchfield), in un'area di produzione risicola dell'Italia settentrionale. Da allora ne è stata rilevata la presenza anche in altre risaie e le infestazioni più gravi hanno provocato perdite del raccolto fino al 50 % rispetto alla normale produzione.
- (3) Nel 2017 l'Italia ha adottato misure ufficiali per prevenire l'ulteriore introduzione e diffusione all'interno del suo territorio di *Meloidogyne graminicola* (Golden & Birchfield) <sup>(4)</sup>. *Meloidogyne graminicola* (Golden & Birchfield) è associato principalmente a piante con radici di *Oryza sativa* L. coltivate in terra e destinate all'impianto. È associato anche ad altre piante ospiti, come ad esempio l'orzo, ma in misura minore rispetto alle piante con radici di *Oryza sativa* L.

<sup>(1)</sup> GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica italiana. Decreto 6 luglio 2017 (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Serie generale n. 202, 30.08.2017).

